LETTERA

DI

MONS. FRANCESCO BRUNI

DELLA

CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE

VESCOVO DI UGENTO

A

MONSIGNOR TACCONE

VESCOVO DI TERAMO

INTORNO

ALL' ABUSO CHE TALUNI FANNO DELLE RISPOSTE DATE DALLA S. SEDE SULLE USURE





ROMA
TIPOGRAFIA DI FILIPPO CAIRO
1854

LETTERA

Intorno all'abuso che taluni fanno de'Decreti e risposte della S. Sede sull'usura.

Monsignor mio veneratissimo e Confratello stimabilissimo

Adempio un po' tardi alla mia promessa, ma Vostra Eccellenza saprà compatirmi, non ignorando che un Vescovo non può disporre ad arbitrio del suo tempo: d' altronde ho dovuto combattere con me stesso per vincere la ripugnanza che sentiva: imperocchè dopo avere scritto un volume di 400 e più pagine per confutare i libri tre dell'Abate Mastrofini (a) ed un altro più piccolo per rispondere al Can. Poliziano (b) non voleva più rivenire sullo stesso argomento; e quantunque l'Autor dell'*Analisi e Conciliazione* pubblicata in Venezia nel 1841 avesse in parte lodato ed in parte censurato le mie produzioni, quantunque il Can. Poliziano malcontento della conciliazione proposta dal Can. Veneziano avesse dichiarato in una lettera stampata in Montepulciano nel 1842 di non rimaner soddisfatto delle mie risposte, non per questo mi rimossi dalla presa risoluzione, poichè non vedeva riprodotto alcun nuovo argo-

(a) Analisi ragionata e critica dei libri tre dell'Ab. Mastrofini. Napoli 1835.
(b) L'Abate ed il Priore. Dialogo. Napoli 1836.

mento ed assicurato d'altronde di avere sparso una buona semenza, aspettava dal tempo lo sviluppo e la maturazione del frutto.

Nè mi sono ingannato imperocchè raffreddato il calore della disputa ed esaminata spassionatamente l'una e l'altra sentenza, è venuto meno l'appoggio ai difenditori delle usure ed oggi la quistione è passata in un altro campo. Non si tratta se l'usura moderata sia per se stessa lecita, ovvero se il mutuo abbia sempre ed intrinsecamente una ragione da riscuotere un lucro almeno moderato. Ma si vuol sapere se la legge del Principe o come altri dice la tassa legale sia un titolo giusto ad esigere un dato interesse dal mutuo.

Ma neppure in questo avea volontà di occuparmi, contento di ciocchè la Santa Sede aveva dichiarato, di riserbare cioè a se la decisione e che frattanto non s'inquietino le coscienze di coloro che in buona fede così pensassero, purchè fossero disposti a restituire l'interesse percepito.

In questa disposizione trovavasi l'animo mio quando riceveva la stimatissima lettera di V. E. con la quale dolendosi dell'abuso che da taluni si fa delle risposte e decreti della S. Sede intorno alle usure, mi eccitava e mi consigliava a scrivere qualche cosa anche su di ciò. Esitai alquanto, ma per darle un attestato della mia stima, le prometteva di farlo; e trovandomi ora in Roma libero dalle ordinarie occupazioni del Vescovado mi ci sono occupato, ed eccole il risultamento delle mie riflessioni.

Origine della Quistione.

Sin dal 1822 si cominciò dalla Francia a proporre dei dubbii alla S. Sede circa gl'interessi che si percepivano dal mutuo, e l'occasione veniva somministrata da un articolo del Codice colà viggente che dichiara permessa la stipulazione dell'interesse nel mutuo. E poichè da molti si seguiva nella pratica il dettame della legge, si disputava tra i Teologi se questa legge fosse puramente permissiva, e se potesse legittimare gl'interessi che soleano percepirsi nel contratto di mutuo.

Occorse fra gli altri casi, che una donna di Lione credendo di agire rettamente conformandosi alla legge civile, avea dato a mutuo i suoi capitali col patto di percepire gl'interessi legali; ed avendo sottoposto il caso al suo direttore, questi lo risolveva negativamente obbligandola alla restituzione. Non acquietandosi la penitente scrisse al Cardinal Galeffi per sapere se fosse in realtà obbligata a restituire gl' interessi percepiti. Il Cardinale propose il dubbio alla S. C. della Inquisizione, la quale rispose non poter per allora risolvere la quistione, ma che intanto la penitente, *licet non peracta restitutione absolvi posse, dummodo vera parata sit stare mandatis.*

Come era da prevedersi dopo questa risposta nuovi dubbii sorsero e nuovi quesiti furono fatti alla S. C. della Inquisizione ed alla S. Penitenzieria. Non a tutte le domande fu data risposta categorica; e le risoluzioni che si

dettero possono riassumersi in tre quistioni - 1.° Se la legge civile sia e possa essere titolo legittimo a percepire l'interesse dal mutuo - 2.° Se coloro i quali supponendo di agire rettamente conformandosi alla Legge, davano a mutuo il loro danaro e ne percipivano l' interesse, potevano assolversi sagramentalmente - 3.° Se si dovessero obbligare alla restituzione coloro, i quali avessero in buona fede o in mala fede percepito l'interesse legale.

Le risposte furono sempre uniformi : sul primo e secondo quesito sta detto, che si aspetti la decisione della S. Sede e si lasci ognuno agire secondo la propria convinzione, purchè fosse disposto a sottomettersi al di lei giudizio : *Non esse inquietandos quoadusque S. Sedes definitivam decisionem emiserit, cui parati sint se subiicere.* Sul terzo si ordina di sospendere l'obbligazione di restituire a condizione, che il penitente prometta di eseguire la restituzione se così sarà deciso dalla S. Sede, e quante volte avesse agito in mala fede, purchè sia pentito di ciocchè ha fatto. *Dummodo de patrato ob dubiam aut malam fidem peccato sincere doleant et filiali obedientia parati sint stare mandatis S. Sedis* (17. Gennaro 1838). La risposta precisamente dice, *affirmative dummodo parati sint* etc.; ma il dubbio cui si risponde contiene l'altra condizione, *dummodo doleant* etc. In somma per legittimar la coscienza di coloro che danno a mutuo col titolo presunto dalla legge è indispensabile la buona fede, mancando la

quale il mutuante pecca, e per essere assoluto deve pentirsi del suo peccato: per sospendersi poi la restituzione è sufficiente, che si fosse agito col detto titolo e si avesse volontà sincera di sottomettersi alla futura decisione.

Grande rumore surse pro e contra queste risposte della S. Inquisizione e della S. Penitenzieria. Ad alcuni sembrarono contrarie ai precedenti decreti della S. Sede e perciò negavano l'autenticità: ma furono smentiti con le dichiarazioni delle stesse S. Congregazioni. Altri credettero indebolirne la forza perchè non erano confermate dal Sommo Pontefice; ma questo neanche è vero in tutto, mentre le risposte della S. Inquisizione de'18 Agosto 1830 furono approvate da Pio VIII. e quelle de'31. Agosto 1831. furono ratificate da Gregorio XVI. il quale con l'istesso decreto approvava le precedenti del 1830.

Se male si avvisavano coloro che si opponevano alle dette risposte credendole fautrici delle usure, malamente agivano ancora quegli altri che ne abusavano in contrario sino a dire a scrivere ed a predicare che la sentenza favorevole alle usure moderate trovavasi decisa ed approvata dalla S. Sede. Mi sovviene che un Ecclesiastico di gran merito mi diceva che egli riguardava quelle risposte come decisioni *ex cathedra* a favor delle usure moderate. Il Can°. Poliziano nelle sue dissertazioni (pag. 131.) dopo avermi rimproverato di aver io voluto sfuggire come se non esistessero per niente quelle Responsa, soggiunge che « queste sole ba-

» stano ad annientare l'Analisi sua, poichè da es-
» se apparisce che non ogni mutuo è decisamen-
» te quello donde sorge il peccato dell'usura. »
E più chiaramente alla pag. 23, avea detto che
» tal condotta sempre conforme nel rispondere
» a tanta varietà di casi e bisogni non si po-
» teva tenere senza riconoscere come princi-
» pio certo ed universale non esservi proibi-
» zione naturale e divina sul prezzo dell'uso
» dei denari pattuito con le persone idonee a
» tal corrispondenza per tempo certo senza fro-
» de o eccessi. » Laonde il Vescovo di Viviers fu obbligato a far ricorso alla S. Sede contro taluni predicatori che si permettevano insegnare assolutamente senza restrizione esser giusto titolo la legge del Principe, e ne ebbe riscontro di doversi costoro riprendere e riprovare, (S. Poenitent. 7. Martii 1835).

Quello però che è da notarsi si è, che l'Ab. Mastrofini acerrimo difensore delle usure moderate, quantunque come Teologo di diverse S. Congregazioni non potesse ignorare quelle risposte, e quantunque avesse stampata la sua *Discussione* nel 1831. non fa motto dei decreti della S. Inquisizione dati nel 1830, segno manifesto che egli credè non poterne ricavare argomento a suo favore. Nè questa è congettura, mentre egli stesso nella *Discussione* ritiene due massime che rendono nullo l'effetto delle risposte nella difesa dell'usura. Imperocchè in quanto alle tasse legali insegna, che la legge suppone e non crea la giustizia, e che se la giustizia non si trova nel contratto non

potrà ritrovarvisi in virtù della legge. Ed in quanto alle risposte della S. Sede dice con l'autorità di Melchior Cano e di Bellarmino, che le risposte del Pontefice alle istanze private non esprimono sentenza da obbligare i fedeli. Checchè sia di tutto questo vediamo su quali ragioni poggiano le dette risposte, quali deduzioni teologiche pro o contro l'usura possano rilevarsi, e che possa dirsi sugli argomenti finora addotti in favore della tassa legale.

Su quali ragioni poggiano le risposte.

Da taluni si è creduto che il solo motivo di prudenza per evitare le quistioni abbia mosso le Sagre Congregazioni a decretare il *non esse inquietandos*. Ma tal maniera di pensare offende la dignità della S. Sede, imperochè trattandosi di una dottrina che regola il costume e compromette il dritto del terzo nulla si deve consigliare e molto meno comandare che non sia sostenuto da forti ragioni. Bisogna quindi conchiudere, che vi sia stata, come in realtà vi è, una ragione gravissima donde la detta risoluzione si deduca.

In effetto proposta la quistione se la tassa legale possa servire di titolo per esigere l'interesse del mutuo, e rilevate le ragioni pro e contra, è libero ad ognuno di seguire la propria convinzione finchè la S. Sede non decide il contrario. Per la qual cosa colui che di buona fede si persuade che questo titolo è conforme alla giustizia, esistendo in realtà una

tassa legale, può avvalersene quantevolte mette in salvo il diritto del terzo; e poichè questo diritto rimane in dubbio; finchè la quistione non viene decisa, basta a metterlo in salvo la disposizione dell'animo con la promessa di sottoporsi alla decisione della S. Sede; locchè vuol dire che se la S. Sede decide esser questo titolo di nessun valore, debbe il mutuante restituire quello che ha percepito.

Colui poi che ha esatto l'interesse pel supposto titolo della legge con dubbia o mala fede ha peccato, perchè chiunque agisce contro coscienza o con coscienza dubbia pecca; ma non è tenuto alla restituzione perchè non ostante la mala fede dell'operante finchè la quistione non è decisa, rimane dubbio il diritto di colui, al quale dovrebbe restituire, e nel dubbio in fatto di giustizia è miglior la condizione di chi possiede; quindi non poteva senza peccato esiger l'interesse, ma dopo averlo esatto, può ritenerlo purchè sia sinceramente disposto a sottomettersi alla decisione della S. Sede, qualunque sia per essere.

Dalle quali ragioni risulta che per agire senza peccato nel primo caso si richiede 1. che esista una tassa d'interesse approvata dalla legge. 2. Che il mutuante sia di buona fede persuaso esser la tassa legale un giusto titolo a percepir l'interesse nel mutuo. 3. Che sia sinceramente disposto a sottomettersi al giudizio della S. Sede per restituire a suo tempo l'indebito percepito, se così fosse risoluto.

Deduzioni teologiche.

In pratica sta ben risoluto il caso nel modo sopraddetto; ma in teorica può dedursi qualche conseguenza a favore dell' usura? È egli vero che la quistione delle usure moderate trovasi risoluta con queste risposte? Evvi almeno qualche argomento alle usure favorevole? Nulla di ciò per quanto a me pare.

Due condizioni, diceva Melchior Cano, debbono concorrere per una definizione canonica sia dommatica sia morale, che si proponga a tutta la Chiesa, e si proponga precettivamente. Ora basta leggere i sopraddetti decreti per assicurarsi non contenere altro che risposte richieste da casi speciali, date a qualche Vescovo o Teologo particolare. Che se non son proposte a tutta la Chiesa, non possono esprimere precetto che tutti lega.

Se non che non vi è bisogno di questo ragionamento per dimostrare che quivi manca la decisione, mentre nei decreti stessi si mette per condizione di doversi attendere il giudizio della S. Sede: *Quoadusque S. Sedes definitivam decisionem emiserit*: locchè più chiaramente sta espresso nella risposta della S. Penitenzieria de' 7 Marzo 1835. *Privata auctoritate definiunt quaestionem quam S. Sedes nondum voluit definire.* Coloro dunque che citando i sopraddetti decreti parlano di decisione della S. Sede, o non gli hanno letti, o non sanno che cosa sia decisione pontificia.

Ma non solo queste risposte non esprimono

alcuna decisione, ma neppure presentano un argomento favorevole all' usura. A due formole in fatti si riducono le risposte: *non esse inquietandos donec S. Sedes judicium ferat: non esse inquietandos dummodo sint parati stare mandatis*. La prima riguarda il caso speculativo di un nuovo titolo, la seconda si riferisce alla pratica di coloro che agiscono in buona fede. Ora nè dall' una nè dall' altra si può dedurre argomento a favore dell' usura.

Non dalla prima perchè non è certo che sia legittimo il nuovo supposto titolo, e dato che lo fosse, la ragione del percepirsi l' interesse non sarebbe il mutuo, non un contratto inseparabile del mutuo, non il valore, non l' uso della moneta, ma la volontà del legislatore, la ragion della legge, il bene pubblico, una circostanza insomma estrinseca al mutuo. Anche quando si cominciarono ad usare i capitali censi si disputò moltissimo sulla giustizia del contratto che si confondeva col mutuo, ma oggi è conosciuto presso tutti che altro è il censo, altro è il mutuo e ciò che si esige pel censo, non si esige pel mutuo.

Molto meno giova alla causa dell' usura la tolleranza che si usa a coloro che in buona fede credono poter esigere qualche interesse. Imperocchè quì non si esamina la intrinseca onestà dell' azione, ma le particolari circostanze che possono scusare l' agente, e per non offendere il dritto del terzo si è posto per condizione di dover esser disposto ad ubbidire ai comandamenti della S. Sede in guisa che il

mutuatario che soccombe agl' interessi non fa che depositarli come pegno nelle mani del mutuante, e questi dalla sua parte si obbliga a restituirli se la S. Sede così decide. *Dummodo vere parati sint stare mandatis.*

È dottrina comune fra i Teologi potersi tollerare un'azione intrinsecamente mala in taluni casi, in cui l'agente crede per ignoranza invincibile di operar bene, perchè allora il male è puramente materiale, non imputabile per la retta coscienza dell'agente. Ma da ciò non può dedursi alcun argomento a favor dell'intrinseca onestà dell'azione. Si dirà forse lecita la fornicazione dacchè in qualche caso si tollera l'uso del matrimonio nullamente contratto nei conjugi che nella buona fede ignorano la nullità? Dacchè dunque si tollera l'usura per la buona fede dell'agente, nessun argomento può dedursi a favore della stessa.

Nè si dica non richiedersi in tutti i casi la condizione della buona fede, e che nella risposta de'13 Gennaro 1838 si dispensano dalla restituzione anche quelli che in mala fede abbiano percepito l'interesse. Imperocchè in quest' ultimo caso si dispensa bensì dalla restituzione per le ragioni già dette, ma non si dice lecita l'azione, anzi si suppone che abbia fatto male e che debba pentirsene. D'altronde per dirsi l'azione immune da peccato sempre si suppone la buona fede come è stato dichiarato nelle risposte della S.Penitenzieria degli 8.*Giugno* 1834; *Satis provisum per decreta S.Inquisitionis in quibus semper supponitur bona fides.*

Vi è di più; e lungi dal dedursi dai decreti un argomento favorevole all' usura, ne risulta anzi un argomento contrario. Il *Non esse inquietandos,* con cui si esprimono quasi tutte le risposte indica una misura provvisoria e temporanea, *usque donec etc.* e per non dar luogo al peccato richiede per condizione indispensabile la buona fede. *Semper supponitur bona fides.* Ora appunto perchè si suppone e si richiede la buona fede, si presume che l' azione che si tollera o non sia buona ovvero sia dubbia. Non vi è bisogno di buona fede per giustificare un atto di virtù, per esempio, una limosina; ma vi si richiede per iscusare un atto intrinsecamente malo p. e. il possesso della roba non sua, la fornicazione nel matrimonio nullo o di dubbia onestà. Se io presto culto ad un Martire riconosciuto dalla Chiesa, sarebbe assurdo il dire che debba farlo in buona fede; ma se io venero come Martire un uomo ucciso pei suoi delitti, posso essere scusato se in buona fede mi sono persuaso esser quello un vero Martire. Ora richiedendosi per condizione indispensabile la buona fede per poter legittimare il procedere di chi esige gl' interessi nei casi esposti, egli è chiaro che quell' esazione debba essere o intrinsecamente mala o di dubbia onestà.

Tassa legale

Esposte le sopraddette riflessioni rimane a parlare del titolo della tassa legale, intorno

a che, come da principio diceva, non avrei voluto interloquire, ma vedendo che dall'altra parte si è esposto e difeso il titolo della legge con tale apparato di ragioni da far credere certa e definita la sentenza ho creduto conveniente metter fuori le obbiezioni e gli argomenti contrarii affinchè si possa meglio giudicare dello stato della quistione.

Uno degli scrittori che intorno a ciò si è occupato sì è il dotto P. Taparelli Gesuita (*Saggio teorico di dritto naturale Vol.* 1. *c.* 4. *a.* 4) il quale dopo aver dimostrato la intrinseca ingiustizia di ogni usura riprovando la contraria sentenza del Mastrofini e del Bolgeni soggiunge che le leggi sull' interesse legale nascono da considerazioni di altra sfera e perciò da costituire un giusto titolo. Il ragionamento si riassume da lui stesso in questi termini.

« La società specialmente nello stato suo
» presente ha sommo interesse a promuovere
» il corso dei capitali: dunque ella ha dritto
» di usare i mezzi efficaci anche a spese dei
» privati che dal partecipare al ben comune
» vengono ampiamente compensati. »

« L'interesse legale è un mezzo per agevo-
» lare i prestiti e però promuovere il commer-
» cio a pubblico bene: dunque la società ha
» diritto a tassarlo. »

» I pesi debbono addossarsi a chi princi-
» palmente gode i vantaggi: dunque giusta-
» mente si addossa l' interesse legale a chi
» percepisce il prestito. »

Stando a questo ragionamento da tre capi

si può desumere la giustificazione dell' interesse legale — 1. Dal potere supremo della società che tassa un interesse al prestito. — 2. Dal bene che risulta dal commercio, cui si destina il prestito. — 3. Dalla ragion di premio che si annette all' interesse per incoraggiare i mutuanti. In conseguenza tre sarebbero le ragioni che giustificano la tassa legale.

1. La Legge in quanto che è legge, ossia atto del potere supremo umano.

2. Il bene pubblico del commercio.

3. La ragion di premio.

Per quanto a me pare niuno di questi tre titoli può giustificarsi con buone ragioni.

La legge.

Il titolo della legge in quanto che è legge si riduce a questo, che il potere supremo ordina e comanda, che chiunque prenda il prestito, paghi un interesse. E' chiaro che qui non si vuol parlare di una legge che tollera o permette, ma di una legge che autorizza e comanda e che nella forza del comando contiene la giustificazione dell' interesse. Ma è giusta una tal legge?

La prima condizione che deve accompagnare una legge umana si è quella di non contraddire, ma di uniformarsi alla legge naturale, quale condizione manca al proposito; imperocchè il contratto del mutuo che per sua natura è gratuito diverrebbe oneroso in forza della legge, e non per altra ragione se non

perchè la legge così comanda. Che se questa ragione potesse valere non vi sarebbe ingiustizia che non si possa giustificare con qualche legge fatta a bella posta.

Non mi si dica che questa legge sarebbe giustificata dall'alto dominio in virtù del quale si può disporre della proprietà privata.

Imperocchè l'alto dominio non è potere arbitrario di disporre della cosa altrui come della propria, ma è un potere subordinato al bene pubblico e che nella collisione dell'interesse pubblico col privato preferisce il primo al secondo. In questo caso la ragione sta non nella legge propriamente detta, ma in quel bene pubblico che si ha di mira.

In confermazione si può aggiungere che il potere della suprema potestà umana su i beni de' cittadini è simile al potere, che ha sulle loro persone e sulla vita. Si dispone delle persone e della vita quando o si deve dar corso alla giustizia, come nella punizione, o si deve dar opera alla pubblica difesa come nella guerra. Fuori di questi casi non sarebbe giusto l'uso di questo potere, e niuno certamente concederà che un Sovrano possa a suo piacere sagrificar le vite dei sudditi. Del pari fuori del caso del pubblico bene l'uso del dominio altro non sarebbe che un'ingiustizia ed un abuso.

Si potrebbe dire che quando si parla del titolo della legge, non si vuol parlare della legge in quanto che è legge, ossia in quanto che è atto di suprema autorità, ma del pub-

blico bene che ha di mira la legge, quale sarebbe la prosperità del commercio, la convenienza del premio.

Se è così, resta provato che la legge in quanto che è legge non può giustificare l'interesse che si esige dal prestito, ma si deve questo legittimare con le ragioni dell' utilità del commercio e della convenienza del premio. Vediamo se reggono queste ragioni.

Il Commercio.

Non sembra che possa sostenersi esservi differenza essenziale tra il commercio antico ed il moderno, giacchè il commercio vi è stato in ogni tempo e presso ogni nazione. La varietà de'prodotti, il maggiore o minore impulso nell'industria, la celerità nei mezzi di trasporto non costituiscono una varietà essenziale giusta la massima: *plus et minus non mutant speciem*. Che se l'uso del commercio è antico ed universale, se pei tempi andati l'utilità del commercio non si è creduto titolo sufficiente per esigere un interesse sul prestito, come potrebbe esserlo al presente?

Intorno a che è da notarsi che se i vantaggi del commercio fossero la sola ragione da giustificare l'interesse legale, seguirebbe legittimamente che nei soli affari commerciali potrebbe esigersi; e se la legge parla in termini generali debbe intendersi in senso di tolleranza, come dice S. Tommaso delle leggi antiche. *Ideo usuras lex humana concessit non quasi*

existimans eas esse secundum justitiam sed ne impedirentur utilitates multorum (2. 2. q. 78. art. 1. ad 3.).

Ma non fa d'uopo che mi fermi in queste considerazioni e mi basta di proporre due semplici riflessioni. Certamente che più interessa il bene pubblico la conservazione della vita de'cittadini che il loro miglioramento per mezzo del commercio; ma i Teologi e sagri Dottori negano che in caso di bisogno quand'anche pericolasse la vita del mutuatario, possa il mutuante esigere un interesse sul prestito. Dunque molto meno potrà esigerlo ove trattasi di promuovere i vantaggi del commercio.

In oltre S. Alfonso insegna non esser immune dal peccato dell'usura colui che fa prestito allo Stato e ne esige il frutto senza quei titoli di cui fa egli stesso menzione. (a) Si sa che lo Stato non contrae debiti se non o per promuovere grandi miglioramenti pubblici, o per sopperire ad urgenti bisogni; quali circostanze in ordine al bene pubblico meritano assai più considerazione che le utilità del commercio. Ora se in questo caso la ragione del pubblico vantaggio non vien riputata sufficiente a giustificare l'interesse sul mutuo, molto meno lo sarà il vantaggio che si spera dal commercio.

(a) Usura est mutuare Principi vel Reipublicae eo pacto ut interim dum non solvitur sis liber a tributis, vel oneribus justis solvendis. lib. 3. tract. V. cap. 3. dub. 7. 791.

Che se si volesse dire che i vantaggi del commercio non per loro stessi, ma per l'autorizzazione della legge rendono legittimo il titolo, si caderebbe in un circolo vizioso, giacchè la ragione della legge starebbe nei vantaggi del commercio ed i vantaggi del commercio non avrebbero ragione sufficiente di titolo se non nella legge. Più sopra si è detto che la legge non basta a giustificar la tassa legale e che debba poggiarsi su di altra ragione e perciò si è fatto ricorso ai vantaggi del commercio. Se questi debbono desumere la loro forza dalla legge, nulla può conchiudersi a favore della tassa legale nè dall'una nè dall'altro.

Il Premio.

Si è detto esser sufficiente a giustificare la tassa legale la ragion di premio o d'incoraggiamento ai mutuanti per promuovere il corso dei capitali necessarii al commercio. Non cade dubbio che ogni buona azione specialmente se influisce sul bene comune merita premio ed incoraggiamento, locchè si appartiene alla giustizia distributiva, la quale però è sottoposta a certe regole senza le quali non sarebbe propriamente giustizia. L'Angelico Dottore (2. 2. q. 61.) fa abbastanza rilevare che l'esecuzione dei premii debba farsi 1.° dal Principe, come capo supremo della società: 2.° Con beni comuni: 3.° Con moderazione: 4.° Con proporzione. Ma per quanto pare niuna di queste condizioni si verificherebbe, ammessa una legge

che prescriva la tassa sul mutuo come premio ed incoraggiamento.

In effetto non si fà dal Principe; e se bene la legge procede dal Principe, nel caso di cui si parla, ciascuno regola da se il suo premio e lo stabilisce come una ragion di credito proveniente non per convenienza dalla giustizia distributiva, ma come effetto di un contratto che fa parte della giustizia commutativa.

Non si fa da'beni comuni, ma con i beni privati di ciascun mutuatario, il quale diventa debitore in virtù di un contratto speciale, come colui che non paga il prezzo della merce comprata.

Non si fa con moderazione, poichè in tutti i casi di mutuo sarebbe permesso di convenire l'interesse e di riscuoterlo.

Non si procede con proporzione, imperocchè il premio dovrebbe seguire la ragione del merito; e trattandosi di mutuo il merito non consiste solo nel dare una data somma, ma debbonsi riguardare il fine, e le circostanze: p. e. chi presta al povero merita assai più di colui che presta al ricco; chi per giovare altrui col prestito si sottomette a qualche privazione, merita maggior riguardo degli altri: ma di queste circostanze nessun conto si tiene dalla legge che tassa l'interesse: nè potrebbe tenersene, giacchè seguirebbe che chi presta al povero debba riscuotere un interesse più grave, come maggior premio.

Pare dunque che la tassa legale sul prestito non potrebbe rimaner giustificata dalle ra-

gioni della giustizia distributiva che comanda il premio e l' incoraggiamento al bene.

Conclusione

Espongo tutto questo non affermando e difendendo, ma dubitando ed obbiettando affinchè in una quistione che attacca sì da vicino l'interesse sociale, ed alla di cui risoluzione la cupidigia e l'amor proprio molto potrebbero influire, si tenga presente il pro e contra per formarsi una convinzione su di motivi prudenti e su di argomenti ben calcolati.

Del rimanente avendo la S. Sede riserbata a se la decisione di questa quistione, non è permesso ad uno scrittore cattolico metter fuori il suo parere senza la debita sommissione alla suprema autorità della Chiesa. La S. Penitenzieria nella risposta data al Vescovo di Viviers de'7. Marzo 1835 riprende coloro che sostenendo la legittimità del titolo della tassa legale non fanno motto di quelle restrizioni apposte nei decreti e risposte della S. Sede. *Qui igitur absolute docent in sacris concionibus licitum esse lucrum ex mutuo percipere titulo legis Principis, relictis enuntiatis conditionibus christiano populo potius propria quam S. Sedis placita proponunt, et partes judicis sibi temere assumentes privata auctoritate definiunt quaestionem quam S. Sedes nondum voluit definire. Quae cum ita sint profecto vides horum agendi rationem probari minime posse.* Al che dovrebbero far attenzione co-

loro che francamente e senza restrizione alcuna asseriscono, insegnano privatamente e con le stampe e talvolta anche dal pergamo esser legittimo il titolo della tassa legale a percepire l'interesse dal mutuo; e citano i decreti e le risposte della S. Sede per la sola parte che loro favorisce, senza tener conto e nè anche far motto del rimanente.

E per non incorrere io stesso in ciocchè riprovo negli altri, dichiaro di sottomettere il mio parere e tutto il sopraddetto al giudizio della S. Sede, desiderando solo che una tale quistione che tanto influisce nel pubblico costume fosse al più presto risoluta.

Tanto, Monsig. mio, ho creduto ed ho saputo dire intorno a quanto V. E. ha voluto che mi fossi occupato. Accetti Ella la mia buona volontà di servirla, compatisca i miei difetti e mi conservi la sua affezione ed amicizia.

Roma 1. Dicembre 1854

Dmo ed Affmo Confratello
FRANCESCO VESCOVO DI UGENTO

IMPRIMATUR

F. Th. M. Larco O. P. S. P. A. M. Socius

IMPRIMATUR

F. A. Ligi-Bussi Archiep. Icon. Vicesg.